

Norme & Tributi

Terzo settore

Promozione sociale
e volontariato a forfait Iva —p.31

Decreto legge salva spese

Dal Senato un altro stop
a proroghe del superbonus —p.29



BARRIERE ARCHITETTONICHE
Resta invece aperta la possibilità di interventi di correzione sul bonus del 75% legato alle barriere architettoniche. Tuttavia non è ancora chiaro quale potrebbe essere il veicolo normativo



**ACQUISTA SUBITO
I VOLUMI NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI
OPPURE ON LINE**

[offerte.ilssole24ore.com/
codicecivilefeb24](https://offerte.ilssole24ore.com/codicecivilefeb24)

[offerte.ilssole24ore.com/
codicepenalefeb24](https://offerte.ilssole24ore.com/codicepenalefeb24)

Irpef: taglio delle detrazioni lineare sopra 50mila euro

Delega fiscale

Il primo modulo
della riforma salvaguarda
solo le spese sanitarie

Regole valide per il 2024
La riforma prevede
principi selettivi

Andrea Dili

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 2 febbraio, mette sotto la lente d'ingrandimento il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale è stato attuato il primo modulo di revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'ambito della legge delega sulla riforma fiscale (si veda «il Sole 24 Ore» di ieri).

In tale contesto sono particolarmente interessanti i chiarimenti forniti dal paragrafo 1.4 della circolare, dedicato alla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, contenuta nel-

l'articolo 2 del decreto.

In merito occorre preliminarmente ricordare che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell'Irpef hanno efficacia esclusivamente con riferimento all'anno 2024; mentre per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale.

La regolazione definitiva della fattispecie, dunque, sarà verosimilmente definita secondo i principi fissati dall'articolo 5 della legge 111/2023, che specificatamente prevede il riordino di deduzioni, scagioni, aliquote e detrazioni Irpef. Tale operazione dovrà essere effettuata avendo riguardo agli specifici valori individuati dalla stessa norma, ovvero composizione del nucleo familiare, figli, casa, salute, istruzione, previdenza complementare, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare, tutela dei beni culturali e del paesaggio ecc.

Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni, quindi, mentre la prescrizione della legge delega prefigura un intervento verticale selettivo, il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una

soluzione temporanea di tipo orizzontale, prevedendo il taglio lineare delle detrazioni fissate al 19%, escluse quelle relative alle spese sanitarie, di quelle inerenti alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici e di quelle relative ai premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi. Tale soluzione, che opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 50mila euro, viene attuata prevedendo una riduzione di 260 euro dell'ammontare delle suddette detrazioni.

In altre parole, come confermato dalla stessa circolare, un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50mila euro che nel 2024 maturi detrazioni al 19% (escluse quelle per spese sanitarie) per 1.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro (1.000 - 260). La riduzione, quindi, opera come una sorta di franchigia e risulta particolarmente penalizzante nei casi in cui un minimo superamento della soglia reddituale di 50mila euro determina un aggravio di imposta superiore al maggior reddito prodotto.

Il passaggio più rilevante della cir-

colare riguarda l'applicazione della franchigia nei casi disciplinati dal comma 3-bis dell'articolo 15 del Tuir, che prevede che le detrazioni al 19% ivi disciplinate non spettino ai contribuenti con reddito complessivo da 240mila euro in su e vengano godute in maniera ridotta dai contribuenti con redditi compresi tra 120.001 euro e 239.999 euro. In questi casi occorrerà procedere al computo dell'ammontare spettante applicando al valore della detrazione il rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

In merito la circolare prevede che il taglio di 260 euro vada applicato alla detrazione già ridotta per effetto della predetta norma.

Ad esempio, un contribuente con reddito complessivo di 144.000 euro e detrazioni per spese sanitarie di 700 euro, nel caso di altre detrazioni al 19% per 1.000 euro beneficerà di una detrazione netta di 1.100 euro (80% di 700 + 80% di 1.000 - 260); mentre nel caso di altre detrazioni al 19% per 325 euro usufruirà di una detrazione netta di 560 euro (80% di 700 - 80% di 325 - 260).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA MASSIMA
Per il
Consiglio
notarile di
Milano
(massima
209) l'articolo
2506.1 del
Codice civile
non va preso
troppo alla
lettera.

TELEFISCO PLUS

Scissione con scorporo anche a favore di una vecchia società

La prassi professionale ha sdoganato l'eseguitività della scissione mediante scorporo a favore di una società beneficiaria già esistente nel momento in cui si stipula l'atto di scissione, con la conseguenza che lo scorporo si può dunque effettuare sia a favore di una società beneficiaria che si costituisce nel momento stesso in cui viene firmato l'atto di scissione sia a favore di una società già costituita. Questo uno dei temi affrontati ieri nella diretta di Telefisco plus. Il rigido tenore letterale della legge (il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile), il quale si riferisce espressamente solo a uno scorporo verso una beneficiaria di nuova costituzione, aveva indotto i primi commentatori a riquadrare lo scorporo in una società già esistente come un conferimento (così Assonime nella circolare n. 14-2023 e il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 45-2023/I).

A mente fredda, invece, il Consiglio notarile di Milano (massima n. 209) ha osservato, da un lato, che non esistono ragioni per ritenere lo scorporo effettuabile solo a favore di una newco e non anche a favore di una società già costituita (anzi, esistono ottime ragioni per ritenere che lo scorporo raggiunga la sua massima utilità proprio se si effettua verso una società già costituita); e, d'altro lato, che la norma di cui all'articolo 2506.1 del Codice civile non va presa troppo alla lettera. Si tratta di una norma che adegua la legislazione alla direttiva UE 2019/2121 la quale, trattando della scissione transfrontaliera, ne ha previsto l'attuabilità tramite scorporo. In sostanza, introducendo l'espressa facoltà di effettuare uno scorporo transfrontaliero, non si sarebbe potuto non prevedere l'eseguitività anche di una scissione domestica tramite scorporo.

Tuttavia, la direttiva 2121 ha evidenziato che il legislatore europeo volutamente ha evitato di occuparsi dello scorporo in società preesistente per la ragione che, in tal caso, viene il considerazione il problema del rapporto di cambio (tra le quote della beneficiaria assegnate alla società scissa e le quote dei soci della società beneficiaria preesistenti allo scorporo), vale a dire una questione che avrebbe notevolmente attardato l'elaborazione della direttiva per la difficoltà di conciliare le legislazioni dei singoli Paesi Ue in tema di scambio.

In altre parole, lo scorporo descritto nell'articolo 2506.1 è una delle modalità di eseguirlo, come è anche evidenziato dal rilievo che la norma per altri aspetti non va presa alla lettera. Si pensi alla prescrizione secondo cui la società beneficiaria, a fronte dell'apporto della scissa, assegna le sue azioni alla società scissa, ciò che invero può non accadere se la beneficiaria è una società preesistente interamente partecipata dalla società scissa. Ancora, quando l'articolo 2506.1 sancisce che la scissa attribuisce «parte» del suo patrimonio alla beneficiaria, questo non dovrebbe impedire che la scissa attribuisca tutto il suo patrimonio a una o più beneficiarie ottenendo, in cambio, quote di partecipazione al loro capitale sociale.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «supporto» al fornitore è deducibile

Risposte ai quesiti

L'agenzia delle Entrate
ha trattato la questione
dal punto di vista dell'Iva

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti inviati al Forum speciale di Telefisco 2024 (la prima e la seconda puntata sono state pubblicate il 6 e il 7 febbraio).

Le risposte sono consultabili anche online all'indirizzo:

www.espertorisponde.ilssole24ore.com/speciali

Imposte

8

Il support payment è
una prestazione di servizio

È deducibile l'importo erogato a un proprio fornitore, sulla base di uno specifico accordo, al fine di salvaguardare la stabilità del processo di produzione e, quindi, la fornitura di componenti necessari al produttore?

Con la risposta 399 del 27 luglio 2023, l'agenzia delle Entrate ha affrontato il caso dal solo punto di vista dell'Iva individuando il cosiddetto "support payment" quale prestazione di servi-

zio. Ai fini Ires ed Irap, si ritiene che tale costo costituisca un costo per servizio inerente e deducibile nell'esercizio di imputazione a conto economico.

Franco Vernassa

Bonus edilizi

9

Precluso il passaggio
dal 110% al sismabonus

Il proprietario di un edificio, composto da due unità abitative catastalmente distinte e situato in un comune classificato in zona sismica 2 ha eseguito nel 2023 lavori di riduzione del rischio sismico, concludendo il primo Sal con bonus

al 110%. Nel 2024 deve completare i lavori. Deve obbligatoriamente fruire del superbonus, nel frattempo ridotto al 70%, oppure, può optare per il sismabonus ordinario all'80%?

Ad avviso dell'agenzia delle Entrate, in presenza di tutti i requisiti previsti dal Dl 34/2020, non è possibile per il beneficiario scegliere di fruire del sismabonus ordinario ex articolo 16 del Dl 63/2013 in luogo del Superbonus. La disciplina ordinaria del sismabonus si applica solo in tutti i casi esclusi dal Superbonus (Circolari 28/E/2022 e 23/E/2022, par. 3.3.). Ciò significa che il lettore che sta effettuando sul proprio edificio interventi antisismici ammessi al Superbonus dovrà applicare l'aliquota di detrazione prevista per il 2024 al 70% senza la possibilità di applicare la detrazione all'80% indicata nell'articolo 16 del Dl 63/2013..

Elisa De Pizzol e Nicola Forte



IL FORUM
DELL'ESPERTO
Il Forum Telefisco
viene aggiornato
quotidianamente
con le risposte
fornite dagli
esperti.
Lunedì 12
febbraio sarà in
edicola con Il Sole
24 Ore un numero
speciale
dell'Esperto
risponde con le
risposte di
maggior interesse.

IN EDICOLA DAL

22
GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

10,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano
Offerta valida in Italia fino al 7 Marzo 2024
Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito
www.24orepoint.ilssole24ore.com

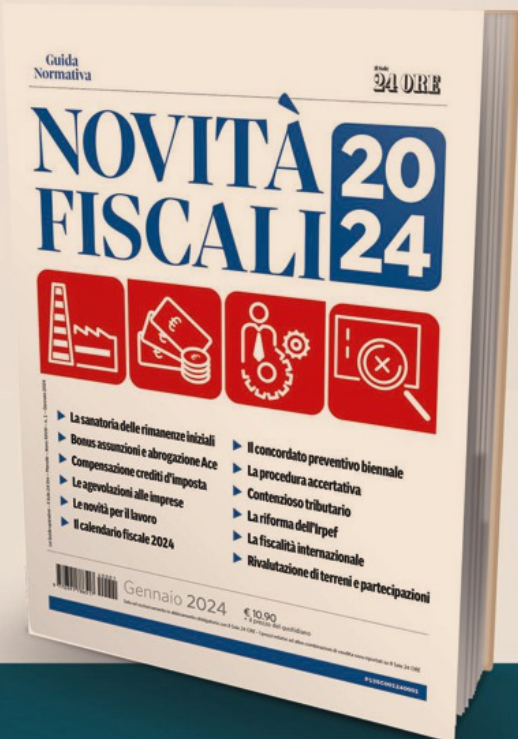


OPPURE ONLINE:
offerte.ilssole24ore.com/novitafiscali24

NOVITÀ FISCALI 2024

Chiarimenti, approfondimenti, esempi pratici: ecco la guida per "padroneggiare" le Novità Fiscali 2024 che spaziano dalla legge di Bilancio all'attuazione della delega fiscale.

Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano tutto nel dettaglio: la sanatoria delle rimanenze iniziali, i bonus assunzioni, la compensazione dei crediti d'imposta, le agevolazioni alle imprese, la riforma dell'Irpef, il nuovo calendario fiscale e altro ancora.



Il Sole
24 ORE